

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1728

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
il 18 settembre 2002, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

**d'iniziativa dei deputati LAVAGNINI, MILANESE, LENNA,  
FALLICA, FONTANA, ASCIERTO, RAMPONI, COSSIGA, TUCCI  
e TARANTINO (2164); ASCIERTO (2180); MINNITI, RUZZANTE,  
LUMIA, ANGIONI, LUONGO, MANZINI, PISA, ROTUNDO  
e LUCIDI (2281); MOLINARI, OSTILLIO, LODDO Tonino,  
TANONI, MARINI e DE MITA (2287)**

*(V. Stampati Camera nn. 2164, 2180, 2281 e 2287)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 23 settembre 2002*

Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giu-  
ridico ed economico del personale delle Forze armate con  
quello delle Forze di polizia

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di completo allineamento economico e funzionale degli ufficiali delle Forze armate con gli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare ed i funzionari delle Forze di polizia ad ordinamento civile, alla legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 5, comma 3, lettera *a)*, le parole: «lo stipendio» sono sostituite dalle seguenti: «il trattamento economico»;

*b)* all'articolo 5, comma 3, lettera *b)*, le parole: «lo stipendio» sono sostituite dalle seguenti: «il trattamento economico»;

*c)* all'articolo 5, comma 3-*bis*, le parole: «che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal grado di sottotenente o dalla qualifica di aspirante» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante» e sono aggiunte, in fine, le parole: «, fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, ai quali il predetto trattamento è attribuito secondo le modalità previste dal comma 3».

2. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e il comma 3-*ter* dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, sono abrogati.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, decorrono, quanto agli effetti giuridici ed economici, dal 1° gennaio 2002.

#### Art. 2.

1. Ferme restando le attribuzioni e le competenze previste dalle norme vigenti, gli ufficiali delle Forze armate fino al grado di tenente colonnello, in relazione alle specifiche qualificazioni cui sono correlate autonomia decisionale e rilevante professionalità:

*a)* esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unità poste alle loro dipendenze;

*b)* provvedono alla gestione e all'impiego delle risorse loro assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità al fine di assicurarne la funzionalità per il conseguimento degli obiettivi prefissati;

*c)* assumono piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell'ambito degli stati maggiori, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinarie rette da ufficiali generali o da colonnelli, hanno anche la responsabilità di settori funzionali, svolgono compiti di studio e partecipano all'attività dei citati superiori, che sostituiscono in caso di assenza o di impedimento;

*d)* adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con l'espletamento del servizio nell'ambito dei comandi o dei settori cui sono preposti;

*e)* formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore gerarchico.

#### Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 6.687.330 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.